

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

I sezione

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 193-05 proposto da NUNEZ Ramona, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Scanavino e Riccardo Montanaro, elettivamente domiciliata in Torino, via del Carmine n. 2, presso lo studio dell'ultimo;

contro

- il Ministero dell'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale è domiciliato in corso Stati Uniti n. 45;

– la Prefettura di CUNEO, in persona del Prefetto pro-tempore;
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

- del decreto emanato dal Dirigente Centrale del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civile e l'immigrazione, Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze - Cittadinanza, in data 2.11.04, prot. n. K10.C.166292, notificato il 26.11.04 di reiezione dell'istanza diretta ad ottenere la cittadinanza italiana ex art. 5 l. 91/92;

- della comunicazione del Dirigente dell'Area I Ufficio Cittadinanza della Prefettura di Cuneo, prot. n. 24365 1.13.1 Citt.za Area I resa il 23.11.03;

- nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, tra cui, in specie, la nota n. 18479 del 6.9.2004 con la quale la Prefettura di Cuneo ha inoltrato il rapporto redatto dal Comando Provinciale Carabinieri di Cuneo, richiamati nel decreto del Ministero dell'Interno-Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione – K.10.C.166292 del 2.11.04.

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato;

Relatore il dott. Paolo Lotti;

Comparsi, all'udienza camerale del 16.2.2005, per la parte ricorrente l'avv. Ingicco per delega dell'avv. Montanaro e, per l'Amministrazione, l'avv. Carotenuto;

Ritenuto di doversi pronunciare sul ricorso ai sensi dell'art. 21, comma 9, L. n. 1034/1971, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;

Ritenuto che il primo motivo di ricorso è infondato, in quanto l'Amministrazione ha accertato che l'interessata, sposatasi in data 21.6.2001 con il sig. Guido Giacchello, non ha mai convissuto con il coniuge; d'altra parte, la ricorrente non ha dedotto nessuna prova in contrario;

Considerato, pertanto, che l'Autorità Amministrativa ha fatto corretta applicazione dell'art. 5 della l. n. 91 del 1992, atteso che il requisito per poter ottenere la cittadinanza consiste non solo nel dato formale della celebrazione di un matrimonio tra lo straniero e il cittadino italiano, ma anche

nella conseguente instaurazione di un rapporto coniugale di almeno tre anni, tale da dimostrare l'integrazione dello straniero nel tessuto sociale e civile italiano;

In ogni caso, come ha già statuito questa Sezione, la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisto della cittadinanza italiana, in caso di istanza dell'interessato, non obbliga l'amministrazione ad adottare in ogni caso il provvedimento di concessione, in quanto la concessione della cittadinanza è subordinata ad una valutazione degli interessi collettivi alla cui salvaguardia è preordinato il potere discrezionale della P.A. (T.A.R. Piemonte, sez. I, 11 maggio 2004, n. 813):

Ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso è infondato, in quanto il provvedimento impugnato si è basato su di una motivazione per relationem, riferibile al decreto prefettizio n. 18479 del 6 settembre 2004, che ha inoltrato il rapporto dei Carabinieri di Cuneo: tale atto risulta, pertanto, indicato chiaramente nei suoi estremi, soddisfacendo i requisiti di cui all'art. 3 della l. n. 2412 del 1990;

Ritenuto, pertanto, infondato il ricorso;

Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate, sussistendo giusti motivi;

P. Q. M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - 1^a Sezione, pronunciandosi sul ricorso ai sensi dell'art. 21, comma 9, L. n. 1034/1971 nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, lo respinge.

Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 16.2.2005

Depositata in segreteria a sensi di legge il 16 febbraio 2005